



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Mamei Mario

ORDINANZA N. 84

in data 10/09/2013

OGGETTO:

Temporanea interruzione della circolazione stradale nella via San Salvatore per ripristino rete idrica

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Vista la comunicazione pervenuta in data odierna da parte di Abbanoa S.p.A. di Cagliari per l'emissione di un'ordinanza il divieto temporaneo di transito in Via San Salvatore, nel tratto compreso tra Piazza San Salvatore e Via Udine, al fine di consentire l'effettuazione di un taglio stradale per ripristinare l'accesso ad una valvola nel sottosuolo, finalizzata all'eliminazione di una perdita dalla condotta idrica che ha creato un'ingente versamento d'acqua con formazione di una voragine in Via Nuova;

Considerato che il tratto interessato dai lavori di cui sopra presenta una carreggiata assai stretta che comporta l'interdizione al transito anche degli autocarri e degli autobus, i quali dovranno percorrere un altro tragitto per raggiungere Via San Gemiliano, San Sperate e Ussana;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto, concordando con Abbanoa S.p.A. la chiusura al traffico del tratto di via San Salvatore interessato dai lavori di cui sopra, per mercoledì 11 settembre 2013, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Visto il Decreto del Sindaco numero 4 del 01 febbraio 2012, anche in considerazione della valenza tecnica dell'ordinanza, che non implica scelte durevoli di ordine politico;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche,

Ordina

il giorno mercoledì 11 settembre 2013, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 è disposto:

divieto di transito in Via San Salvatore, nel tratto dall'intersezione con Piazza San Salvatore, all'intersezione con Via Nuova e Via Udine;

divieto di accesso agli autobus e agli autocarri aventi massa complessiva superiore a 35 quintali in Via Fiume, dall'intersezione con Via Gorizia;

divieto di sosta nel lato dei civici pari in via Udine;

Demanda

- al settore Ambiente e Servizi Tecnologici in collaborazione con il personale incaricato di Abbanoa S.p.A. di disporre la relativa segnaletica stradale temporanea

regolamentare e le transenne. Relativamente alla segnaletica verticale permanente, è fatto obbligo agli incaricati di occultare quella contrastante e di ripristinarla al termine degli orari di validità delle prescrizioni della presente Ordinanza, e verrà altresì garantito il transito, nelle strade interessate, ai residenti e ai veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo 177 del vigente Codice della Strada;

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

Avverte

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con applicazione delle eventuali sanzioni accessorie;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore
Istruttore Direttivo Mario Mameli